



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO / 4
Del 03/04/2026**

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE PERICOLI CAGIONATI DA COMPORTAMENTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA.

IL SINDACO

VIGNOLI LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE PERICOLI CAGIONATI DA COMPORTAMENTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;
- che il comma 4 bis dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che *“ I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”* così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48
- che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 all'art. 4 comma 1 definisce la sicurezza urbana come *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*
- che vi è stretta connessione tra i concetti di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica, posto che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile, la coesione sociale e l'ambiente urbano in ogni suo aspetto, rappresenta al contempo il presupposto ed il risultato per l'insorgenza di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza

pubblica;

CONSIDERATO

- che l'arma dei Carabinieri – Stazione di Castel Maggiore, con nota del 02/04/2026, mantenuta in atti al prot. 9143/2026, ha evidenziato che il fenomeno della prostituzione "in strada", dopo un periodo di contenuta flessione dovuto verosimilmente all'abbassamento delle temperature, risulta in sensibile e crescente aumento in via A. Costa e nelle aree di intersezione tra via Fabbri/via Corticella/Del Trebbo , e via Bentini/via Fabbri, generando un crescente degrado e allarme sociale, in quanto si hanno, con frequenza, liti con i clienti (in maggioranza pregiudicati o stranieri irregolari), abbandono sulla pubblica via profilattici e fazzoletti utilizzati durante i rapporti sessuali, oltre a problemi di viabilità, derivati dalla contrattazione con i clienti nella rotatoria “Martiri delle Foibe”, che causano rallentamenti e intralcio alla circolazione.
- che l'occupazione della strada e dei marciapiedi da parte delle prostitute comporta, per i residenti e le attività prossimi a tale area, la compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti; sporczia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private;
- che i comportamenti messi in atto in tali occasioni, sia dalle prostitute, che dai clienti, sono incontestabilmente offensivi di molteplici interessi della collettività e valori e diritti costituzionalmente tutelati, quali la morale pubblica ed il comune sentimento di pudore della cittadinanza, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, la mobilità e la libera circolazione dei veicoli, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto;
- che tali fattori ingenerano nei cittadini allarme sociale e una percezione di lesione delle comuni norme del vivere civile, che ostacolano il mantenimento delle condizioni di vivibilità della collettività;
- che l'attività in argomento e le modalità di esercizio determinano il manifestarsi di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; violenza sessuale artt. 609 e 609bis c.p.; rissa art. 588 c.p.; violenza privata art. 610 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art.

726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i., invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; danneggiamento art. 635 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p.,ecc.);

RILEVATO che i fenomeni sopra evidenziati si manifestano in particolare nelle Vie A. Costa, G. Massarenti, Via di Corticella – nei pressi della rotatoria Martiri della Foibe, così come nelle prossime Via P. Fabbri e Via G. Bentini, fino alla rotatoria Oro Pilla.

RAVVISATA quindi la necessità e l'urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi, determinando effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse della comunità;

ATTESO che la Corte Costituzionale ha stabilito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/00 possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed alla tutela di essenziali interessi pubblici, con possibilità di derogare a norme legislative vigenti, mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti;

VISTI:

- l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico
- il Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integr.;
- l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;l'art. 7Bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e l'art. 16, comma 2, della L 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.7.2008 n. 125;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 191 del 22 dicembre 2023;

ORDINA

A decorrere dal **4 aprile 2026 e fino al 31 luglio 2026**, per le esigenze di

sicurezza sopra descritte, nelle aree di seguito meglio specificate: Via A. Costa, Via G. Massarenti, Via di Corticella – nei pressi della rotatoria Martiri della Foibe; Via G. Bentini fino alla rotatoria Oro Pilla:

IL DIVIETO

- 1) Di creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo, tenendo un comportamento che appaia finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo.
- 2) E' altresì vietato ogni comportamento finalizzato all'esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione.

AVVERTE

che le violazioni a quanto stabilito dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00, come previsto dalla Delibera della Giunta Comunale n. 191 del 22 dicembre 2023;

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al sopra riportato punto 3;

Al termine del periodo di validità, saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia valida **dal 4 aprile 2026 e fino al 31 luglio 2026**;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio per 15 giorni;
- che, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48, sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- che sia trasmessa al Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, alla stazione Carabinieri di Castel Maggiore, al Corpo di Polizia Locale Reno Galliera.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal d.lgs. n.104/2010 e ss. mm.ii;
- al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del d.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.